

ROMA



**Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali**

**REPERIMENTO DI STRUTTURE RIFUGIO PRIVATE AUTORIZZATE
A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO
CURA E ADOZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE
DI PROPRIETÀ DI ROMA CAPITALE CHE NON TROVANO OSPITALITÀ
NELLE STRUTTURE CAPITOLINE**



CAPITOLATO SPECIALE - LOTTO 2 – STRUTTURE RIFUGIO PER CANI

**Direttore Dipartimento Tutela
Ambientale
Arch. Giuseppe Sorrentino**

**Direzione Agricoltura e
Benessere degli Animali
Dott.ssa Maria Teresa Orlando**

**Il Progettista:
F.A. Marco Lombardi**

**Il Responsabile del Progetto
F.A. Antonella Scarcella**

INDICE

PREMESSA

PARTE I - NORME GENERALI

- Art. 1 Finalità e oggetto dell'Accordo Quadro.
- Art. 2 Durata e ammontare dell'Accordo Quadro
- Art. 3 Modalità di affidamento

PARTE II – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 4 Direzione Sanitaria
- Art. 5 Espletamento del servizio per la gestione degli animali ospitati
- Art. 6 Caratteristiche delle strutture
- Art. 7 Gestione e monitoraggio delle adozioni
- Art. 8 Cura degli animali
- Art. 9 Alimentazione
- Art. 10 Cure Veterinarie
- Art. 11 Caratteristiche etologiche e benessere degli animali
- Art. 12 Norme igieniche e sanitarie
- Art. 13 Attività di accoglienza e informazioni al pubblico
- Art. 14 Organico
- Art. 15 Presenza e partecipazione di volontari presso la struttura
- Art. 16 Obblighi dell'Aggiudicatario durante l'espletamento del servizio
- Art. 17 Requisiti minimi richiesti per ogni struttura
- Art. 18 Licenze e Autorizzazioni
- Art. 19 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
- Art. 20 Applicazione delle penali

PARTE III - NORME FINALI

- Art. 21 Personale dipendente e caratteristiche professionali
- Art. 22 Domicilio legale
- Art. 23 Pretese di terzi
- Art. 24 Osservanza di leggi, regolamenti, norme
- Art. 25 Contenzioso e Foro competente

PREMESSA

Nell'ambito amministrativo di Roma Capitale, il Dipartimento Tutela Ambientale della stessa Roma Capitale è titolare - nel contesto delle sue attribuzioni e funzioni istituzionali – fra l'altro, delle attività di tutela del benessere degli animali da affezione nonché, nel quadro più generale del contrasto al randagismo, dell'obbligo di assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento di cani che per vari motivi necessitano di essere accuditi in strutture appositamente autorizzate, così come previsto dalla vigente Legge Quadro 14 agosto 1991, n. 281, dalla Legge della Regione Lazio 21.10.1997, n.34 e dalle successive Deliberazioni di Giunta Regionale.

L'articolo 4 della citata legge 14 agosto 1991, n.281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), così come integrato dall'art.2, comma 371, della legge 244/2007, prevede infatti che: "...I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani... I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti."

Il precetto normativo di cui alla legge 281/1991 è ribadito anche dall'art. 2 della Legge Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34, che testualmente prevede che: "I comuni, singoli o associati, provvedono... b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture ... i canili pubblici possono essere affidati in tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'art.23, comma 1..."

Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Agricoltura e Benessere Animali intende selezionare mediante una procedura aperta con due lotti, uno per i cani e uno per i gatti, più operatori economici, con cui sottoscrivere un Accordo quadro a condizioni definite senza riapertura del confronto competitivo, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento presso i canili e gattili rifugio di cani e gatti provenienti dal Territorio di Roma Capitale.

PARTE I - NORME GENERALI

Articolo 1. Finalità e oggetto dell'Accordo Quadro.

Roma Capitale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo – animale – ambiente, anche in attuazione di quanto disposto dalle normative vigenti in materia, intende affidare un servizio di ricovero, mantenimento, cura e adozione dei cani di proprietà di Roma Capitale, in quanto il canile rifugio della Muratella e la sezione distaccata denominata canile rifugio Ponte Marconi, costituenti un *unicum* capace di ospitare un totale di n. 599 esemplari, non consentono attualmente di garantire una capienza sufficiente.

Il servizio dovrà essere svolto in modo da assicurare le migliori condizioni di vita ai cani, che verranno ospitati nelle strutture garantendone pienamente il benessere, la cura, l'igiene e la profilassi.

L'Ente Appaltante intende avvalersi non solo delle singole prestazioni relative alle varie attività individuate nel presente Capitolato, bensì della capacità organizzativa integrata del gestore.

L'aggiudicatario, pertanto, assume contestualmente l'impegno di assistere l'Ente Appaltante per consentire a quest'ultimo di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale conduzione delle strutture, mettendo a disposizione la propria capacità professionale ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi.

Il meccanismo di assegnazione dell'animale presso la struttura segue la graduatoria predisposta dalla Commissione di Gara in base all'offerta economicamente più vantaggiosa con passaggio

all'aggiudicatario qualificatosi con punteggio più basso solo ad esaurimento dei posti di quello che lo precede con punteggio maggiore.

Le modalità ed i termini dell'esercizio della gestione sono definiti negli articoli seguenti.

Oggetto quindi del presente Capitolato d'Accordo Quadro è il servizio di ricovero, cura mantenimento e custodia dei cani, a qualsiasi titolo di proprietà di Roma Capitale che, rinvenuti nel territorio di Roma Capitale in condizioni di grave pregiudizio per la loro incolumità fisica o salute e non reclamati da privati cittadini, non trovano rifugio nei canili comunali di Muratella o Ponte Marconi. Tale servizio dovrà essere reso presso idonea/e struttura/e di accoglienza conforme/i alla normativa nazionale e regionale, munita delle necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie. Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali in materia di randagismo e di animali da affezione, nonché di ogni altra direttiva emanata dal competente servizio veterinario dell'ASL, nel rispetto dei principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi. I cani saranno consegnati all'impresa appaltatrice, secondo le risultanze della gara di affidamento e secondo i contenuti dell'Accordo Quadro sottoscritto tra gli Operatori Economici aggiudicatari e l'Amministrazione Capitolina, all'inizio del servizio.

Gli animali saranno individuati dal seguente elenco di cani già presenti nelle strutture attualmente in convenzione con Roma Capitale:

n. 150 presso il canile Valle Grande

n. 100 presso il canile Panda

n. 100 presso il canile Mente Naturale

I cani, così come individuati nella procedura di gara, dovranno esser trasferiti presso la struttura della rispettiva ditta aggiudicataria a propria cura e spese. Il servizio sarà erogato secondo i contenuti del presente capitolato, nonché secondo i contenuti dell'Offerta tecnica formulata dal Contraente, nel partecipare alla gara. Il servizio dovrà svolgersi sotto osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato. Il contratto d'Accordo Quadro verrà stipulato nella forma della scrittura privata autenticata. In caso di urgenza, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dare corso all'avvio anticipato del servizio nelle more di stipula del contratto.

Al fine di evitare un trasporto degli animali troppo prolungato e permettere all'Amministrazione di procedere periodicamente ai controlli di qualità del servizio svolto, la struttura messa a disposizione da parte dell'aggiudicatario dovrà risultare all'interno del Territorio della Regione Lazio, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 43/2010.

L'affidamento avverrà tramite procedura aperta (art. 71 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36) e con l'applicazione del criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa (art.108 D.Lgs 36/2023).

L'affidamento avverrà nei riguardi di più operatori economici, individuati con la presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 59 D.Lgs 36/2023.

La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica.

Articolo 2. Durata e ammontare dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro avrà una durata indicativa di 36 mesi decorrenti dalla data di affidamento del servizio di ciascun lotto, stimata al 1° dicembre 2024 o, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo nei limiti delle risorse disponibili.

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio ed avrà la durata di tre anni, salvo il ricorso alle opzioni di cui ai punti successivi. L'Operatore economico aggiudicatario prenderà in carico gli animali individuati dalle risultanze di gara, dai numeri offerti di collocazione

presso la propria struttura, dall'accordo quadro posto a base di gara e dal contratto derivato di propria pertinenza, entro giorni sette dalla sottoscrizione del predetto verbale di consegna. Contestualmente all'assunzione in carico, gli animali saranno trasportati a cura e spese dell'Operatore Economico nella propria struttura, per erogare i servizi di accoglienza e cura dei cani, conformemente ai contenuti del presente capitolato e dell'Offerta Tecnica inoltrata per la gara.

2.1 Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice:

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di imporre all'appaltatore l'esecuzione del servizio appaltato alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2.2 Opzione di proroga tecnica: La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la possibilità di prorogare la durata del contratto, qualora ciò sia necessario al fine di garantire la continuità del servizio fino all'aggiudicazione del nuovo Accordo Quadro. In tal caso, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice, il contraente della presente procedura sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato più favorevoli per la Stazione Appaltante.

2.3 Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell'art. 9 del Codice, per il presente accordo quadro ed i suoi contratti applicativi è prevista la clausola di rinegoziazione, in quanto il contratto risulta esposto per la sua durata e per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze belliche, inflazione ed altri eventi epidemici al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

2.4 Revisione prezzi: Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 60, comma 3 lett. b) del Codice.

2.5 Ammontare dell'Accordo Quadro: Il valore globale stimato per il lotto 2 relativo ai cani dell'accordo quadro, è pari ad € 2.690.415,00, IVA esclusa, così suddiviso nelle diverse annualità:

Annualità 2024: 74.733,75 €

Annualità 2025: 896.805,00 €

Annualità 2026: 896.805,00 €

Annualità 2027: 822.071,25 €

I suddetti importi sono calcolati sulla base degli elementi indicati nella progettazione a base di gara e riferiti a tutti i servizi oggetto del presente accordo quadro così articolati in funzione dei singoli lotti calcolati in coerenza con il vigente CCNL Settore "Servizi Ausiliari Integrati", codice 453, sulla base delle Tabelle della regione Lazio ivi inserite.

Il suddetto costo del lavoro remunera in modo coerente e sostenibile le prestazioni del presente accordo quadro complessivamente intese e conseguentemente l'importo a base di gara, come risultante da tutte le componenti di costo individuate nella progettazione, è congruo e adeguato;

L'importo complessivo massimo stimato del servizio che si intende affidare con il presente accordo quadro potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e dalle prescrizioni del presente accordo quadro, senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti posti a base del presente accordo quadro.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto non sussistono rischi interferenti.

L'importo complessivo posto a base di gara è al netto di IVA.

L'importo posto a base d'asta è stato desunto sulla base di stime in base a prezzi di mercato per interventi della stessa natura e/o in base ai costi finora sostenuti dall'Amministrazione Capitolina per i servizi in questione, e riferendosi a dati medi, relativi allo storico degli ultimi anni, relativamente al numero di animali in ingresso nelle strutture convenzionate, nonché da una stima di costi di gestione che l'operatore economico dovrà sostenere nel corso dell'espletamento del servizio (es. valore locazione immobili, manutenzione ordinaria, costo manodopera, acquisto medicinali e cibo per animali, prestazioni specialistiche, noleggio/leasing mezzi di trasporto animali, ecc) dalla cui somma emerge che il costo di gestione, per ogni cane e per ogni giorno di permanenza in struttura, ammonta ad € 7,02.

Trattandosi di Accordo Quadro, il prezzo offerto in gara dai concorrenti aggiudicatari è il corrispettivo giornaliero corrisposto per ogni singolo animale e non incide sul valore totale dei contratti da stipulare che resterà invariato e pari al suddetto importo massimo spendibile nel periodo di durata dell'Accordo Quadro;

I valori riportati nel sottoindicato Quadro Economico, indicano quindi gli importi massimi spendibili, oltre l'IVA di legge, che possono essere affidati attraverso uno o più Contratti Applicativi, sino alla loro concorrenza, ulteriormente soggetti a variazioni nelle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni dello schema di accordo quadro, senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente A.Q. o prezzi diversi dal medesimo.

Il corrispettivo sarà individuato a misura, in base al prezzo offerto in gara ed al numero degli animali ospitati nella struttura.

Il corrispettivo del servizio sarà liquidato previa acquisizione di rendiconto mensile con indicato tutti i cani presenti giornalmente individuati tassativamente da microchips. Animali senza microchip non potranno essere oggetto di rendicontazione ai fini del pagamento del suo ricovero. Le fatture dovranno essere corredate dai documenti attestanti la movimentazione dei cani, con indicazione delle relative motivazioni (quali, a titolo esemplificativo, morte, cessione o adozione). In particolare, dovranno essere allegati: 1. l'elenco dei cani individuati con i microchips ospitati presso la struttura (con numero microchip); 2. la data di entrata; 3. la data di uscita; 4. i relativi giorni di presenza.

La fattura potrà essere emessa dall'appaltatore solo dopo la consegna del Certificato di Pagamento/Regolare Esecuzione debitamente firmato dal R.U.P, Il pagamento della stessa è disposto entro 30 giorni. In caso di raggruppamento temporaneo, la fattura dovrà essere emessa da ogni singolo componente in relazione al servizio effettivamente eseguito, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 36/2023 e giusta principio di diritto 17.12.2018, n. 17 dell'Agenzia delle Entrate che prevede, in caso di Raggruppamento Temporaneo tra imprese disciplinato dal Codice degli appalti, la fatturazione nei confronti della Stazione Appaltante quale obbligo che deve essere assolto da ogni singolo operatore economico, facente parte del raggruppamento e non a carico esclusivo della mandataria.

Tutti i prezzi offerti si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fatta salva l'applicazione della revisione prezzi di cui all'art. 60, comma 3 lett. b) del Codice.

Le modifiche al contratto, durante il periodo di efficacia, saranno conformi ai dettami dell'art.120 D.Lgs 36/2023.

L'accordo quadro è finanziato con fondi di Roma Capitale.

Il Prospetto Economico Lotto 2: Struttura privata con disponibilità per cani è quindi pari a:

	Descrizione	Importo
1)	Importo accordo quadro con più operatori	
	a) Prezzo giornaliero unitario	7,02 €
	b) Numero giorni della durata A.Q. (36 mesi)	1095
	c) Numero cani da accogliere	350
	a corpo	0,00 €
	a misura a) x b) x c)	2.690.415,00 €
	Totale 1 - Importo a base di gara (*)	2.690.415,00 €
(*)	comprensivo dei costi della manodopera stimati pari a	494.979,03 €
2)	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (IVA esclusa)	0,00 €
	Totale 2 - Importo complessivo	2.690.415,00 €
Somme a disposizione della Stazione Appaltante erogabili all'Operatore Economico		
3)	Opzione di proroga del contratto [art. 120, co 10 D.Lgs. 36/2023 (cd. Proroga contrattuale)] (Iva esclusa)	0,00 €
4)	Opzione di proroga tecnica [art. 120, co 11 D.Lgs. 36/2023 (Iva esclusa) (c.d. Proroga Tecnica)]	448.402,50 €
5)	Servizi analoghi [affidamento di cui all'art. 76, co 6 D.Lgs. 36/2023]	0,00 €
6)	Opzione quinto dell'importo del contratto [art. 120, co 9 D.Lgs. 36/2023 (Iva esclusa) (cd. Quinto d'obbligo)]	538.083,00 €
7)	Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023	0,00 €
8)	Clausola di rinegoziazione [art. 9 - Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale D.Lgs. 36/2023]	0,00 €
9)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'articolo 60 - Revisione dei prezzi	16.901,33 €
10)	Modifiche del contratto , ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera d)	0,00 €
	Valore globale stimato (IVA esclusa)	3.693.801,83 €
Ulteriori somme a disposizione della Stazione appaltante		
1)	Incentivi per funzioni tecniche art .45 commi 6 e 7 D.Lgs. 36/2023 (**)	20.071,24 €
2)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	0,00 €
3)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
4)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	0,00 €
5)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (Valore MAX 1,5% valore a gara) oneri compresi	40.356,23 €
6)	Contributo ANAC (il contributo di € 880,00 grava in quota quota parte sul lotto per € 440,00)	440,00 €
7)	Iva 22% (voci 1,2)	812.636,40 €
	Totale complessivo quadro economico	4.567.305,70 €

Costo manodopera € 494.979,03 risultante il 18,40% dell'importo totale al netto di IVA.

Articolo 3. Modalità di affidamento

La gara è aperta ad: Associazioni, Ditte o Enti che operano nel settore, in possesso dei requisiti per la gestione di rifugi in base alle norme vigenti e di una struttura adibita a rifugio con annesso reparto destinato alle cure sanitarie, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla ASL di competenza anche per la cura e la degenza successiva. Il rifugio dovrà trovarsi all'interno del territorio della Regione Lazio.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata e dovranno indicare, nell'istanza di partecipazione, il proprio referente preposto ai rapporti con l'Amministrazione, nonché un recapito telefonico ed un indirizzo mail dedicati alle comunicazioni con la Stazione Appaltante.

E' ammessa la partecipazione anche a costituendi Associazioni, Ditte o Enti a condizione che, in fase di offerta, gli stessi indichino il rifugio che dovrà essere in disponibilità giuridica dell'operatore economico, pienamente e immediatamente fruibile al momento della stipula del Contratto di Accordo Quadro, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, prevenzione incendi, condizioni di sicurezza degli impianti, barriere architettoniche, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'aggiudicazione, e conseguente affidamento del servizio, con stipula e sottoscrizione del contratto, sarà subordinata al conseguimento, ove già non posseduta, dell'autorizzazione sanitaria relativa alla struttura che ospiterà gli animali di Roma Capitale, rilasciata ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 320/54 e ss. mm. e ii., "Regolamento di polizia veterinaria", e dell'art. 3 della Legge Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 con l'indicazione della capacità ricettiva massima (definita dalla Autorizzazione Sanitaria).

L'Aggiudicatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente Accordo Quadro a regola d'arte per tutta la durata del contratto o secondo le nuove e diverse modalità proposte dall'affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.

La gara ha per oggetto la custodia ed il mantenimento di n. 350 cani.

Ciascun Operatore Economico, che intende partecipare, indica, nell'istanza e nell'offerta economica, il numero di cani per i quali formula offerta, non inferiore a 40 e non superiore a 140 al fine di evitare eccessive concentrazioni di animali e salvaguardare un migliore benessere degli animali, produce offerta tecnica contenente le modalità di erogazione del servizio e finalizzata al conseguimento del punteggio tecnico e indica il prezzo giornaliero offerto per singolo cane.

Al fine di evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, tale limite è da rispettarsi in capo a ciascun operatore economico concorrente, anche se costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese.

La gara comporta la sottoscrizione di Accordo Quadro tra l'Amministrazione Capitolina e più Operatori economici (art.59 comma 4 lettera a D.Lgs 36/2023) senza la riapertura del confronto competitivo in quanto l'Accordo Quadro conterrà tutti i termini che disciplinano la prestazione dei servizi nonché le condizioni oggettive per determinare quali degli operatori economici parti dell'accordo effettueranno le prestazioni. Gli appalti conseguenti a tale accordo quadro saranno affidati dalla Stazione appaltante conformemente ai posti offerti dalle strutture che risulteranno aggiudicatari, in ordine di graduatoria elaborata dalla commissione di gara mentre, in caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si darà preferenza delle associazioni animaliste che gestiscono strutture rifugio per cani, così come previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/2010, All. A punto D, e, in subordine in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro n. 5 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste nel Disciplinare al paragrafo

“Comunicazioni”. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste nel Disciplinare al paragrafo “Comunicazioni”.

L'Amministrazione, nel caso in cui i posti offerti dalla totalità degli aggiudicatari sia insufficiente rispetto al numero di animali da collocare, si riserva la possibilità di richiedere agli operatori economici aggiudicatari, in ordine di graduatoria, qualora la capienza della struttura messa a disposizione lo consenta, di richiedere la disponibilità ad accogliere un numero maggiore di cani rispetto all'offerta iniziale. In difetto, si procederà ai sensi dell'art. 76 del Codice.

PARTE II – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 4. Direzione Sanitaria

L'Aggiudicatario deve garantire la Direzione Sanitaria della struttura.

Il Direttore Sanitario è un Medico Veterinario, libero professionista, regolarmente iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari.

Il Direttore Sanitario dovrà svolgere tutte le attività di seguito riportate:

Visite cliniche, terapie e interventi chirurgici, profilassi sanitarie ed esami diagnostici ritenuti necessari per gli animali ospiti presso la struttura.

In particolare:

redige:

- protocollo sanitario;
- protocollo alimentare;
- schede sanitarie per singolo animale;

provvede:

- alle profilassi vaccinali e contro gli endo/ectoparassiti;
- alla tenuta dell'armadietto farmaceutico;

inoltre:

- esegue indagini diagnostiche ed esami di laboratorio ove necessario;
- esegue test annuali per la leishmania;
- vigila sulla corretta gestione degli animali ospitati che necessitano di assistenza specifica da parte di personale adeguatamente formato, tipo soggetti lattanti e non autosufficienti;
- mette a disposizione i dati epidemiologici per l'Amministrazione Capitolina e le Autorità sanitarie.

Nell'articolo 17 sono indicati i requisiti minimi richiesti che ogni singola struttura dovrà possedere per poter essere ritenuta idonea a prestare il servizio.

Articolo 5. Espletamento del servizio per la gestione degli animali ospitati

L'aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dell'affidamento.

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro avrà luogo nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti (Legge 281/1999, L.R. Lazio 34/1997, DRG Lazio n. 43/2010), dal Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali (Deliberazione C.C. n. 275/2005) e dalle Direttive impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione Capitolina.

Il servizio riguarda:

- ricovero, mantenimento, cura e adozione dei cani ospitati, inclusa la possibilità di accogliere, in appositi reparti di isolamento, cuccioli lattanti (con o senza mamma), cani che presentano patologie in-

fettive e infestive, nonché cani che sono diventati non più autosufficienti e non più deambulanti, e che hanno perso il controllo della funzionalità urinaria, ad esempio a seguito di trauma, e pertanto necessitano di interventi manuali da parte di personale esperto;

- acquisto di alimenti destinati agli animali in quantità e qualità adeguate, in base al peso, età, sesso, stato fisiologico o patologico, secondo le buone prassi e il piano alimentare redatto dal Direttore Sanitario della struttura. Le caratteristiche minime del cibo per cani dovranno essere le seguenti:

Fonte di proteine animali in prima voce di cartellino

Proteine $\geq 28\%$

Grassi $\geq 18\%$

Vit A ≥ 19.000 UI (per kg)

Vit D3 ≥ 900 UI (per kg)

Vit E ≥ 200 mg (per kg)

La razione alimentare giornaliera suddivisa in una o più somministrazioni dovrà rispondere ai medesimi criteri sopra riportati. I residui di alimenti devono essere rimossi e deve essere assicurata la quotidiana e regolare pulizia dei contenitori di acqua e di cibo. Deve essere garantita la somministrazione di acqua potabile, fresca e pulita, sia in estate che in inverno. Dovranno comunque essere rispettati i Criteri Minimi Ambientali in materia di approvvigionamento degli alimenti.

- Pettinatura e spazzolamento settimanale e, con maggiore frequenza, ove necessario, attività motoria e ludica in apposite aree, cura del mantello, pulizia e igiene dell'animale ed eventuale taglio e cura delle unghie ove necessario, lavaggio annuale dei cani;
- pulizia quotidiana degli spazi di ricovero degli animali e di tutte le aree di pertinenza e sanificazione con cadenza mensile e secondo le indicazioni del Direttore Sanitario;
- acquisto di tutti i materiali di consumo per la pulizia;
- attività di accoglienza e informazione al pubblico finalizzata alle adozioni;
- gestione e monitoraggio delle adozioni;
- interventi di disinfezione e disinfestazione degli spazi di ricovero degli animali e trattamento antiparassitario degli animali stessi;
- derattizzazione delle altre aree, comprese quelle di pertinenza esterna;
- smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, quest'ultimi tramite ditta autorizzata e secondo normativa;
- prelevamento e trasporto degli animali da/e verso la struttura con automezzo autorizzato;
- cure veterinarie, inclusi gli interventi di chirurgia e gli accertamenti diagnostici da svolgersi presso cliniche veterinarie a carico dell'aggiudicatario;
- acquisto di farmaci e del materiale necessario, in base alle prescrizioni del Direttore Sanitario.

Nell'articolo 17 sono indicati i requisiti minimi richiesti che ogni singola struttura dovrà possedere per poter essere ritenuta idonea a prestare il servizio.

Articolo 6. Caratteristiche delle strutture

I rifugi per cani dovranno essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della normativa vigente, inoltre dovranno possedere almeno i seguenti requisiti:

i box, costituiti da una parte chiusa ed una parte aperta, devono essere sufficientemente ampi per consentire un adeguato movimento degli animali. In caso di Oasi Canine dovranno essere previste ampie zone riparate dal sole e dalla pioggia corrispondenti a non meno di 8 mq/cane.

La parte chiusa deve essere confortevole e provvista di giacigli idonei e in numero sufficiente in base al numero di animali presenti. In alternativa in caso di recinti con la presenza di molti cani tra loro compatibili dovranno essere presenti cuccie per ogni cane e zone d'ombra e zone di riparo per la pioggia adeguate a garantire il benessere degli animali.

Devono essere presenti box/reparti di isolamento e reparto contumaciale per accogliere gli animali affetti da patologie infettive, i soggetti sottoposti ad interventi chirurgici nel pre/post-operatorio, gli eventuali cuccioli lattanti (con o senza le mamme), i cani problematici e/o con patologie comportamentali che necessitano di valutazione e percorso di rieducazione (minimo del 5% dei box destinati alla quarantena e altro 5% per la degenza di animali sottoposti a interventi chirurgici).

devono prevedere apposite aree ludiche di sgambamento per garantire l'attività motoria agli animali ospitati con superficie minima corrispondente almeno a 5 mq/numero cani da autorizzazione sanitaria.

devono essere dotati di un reparto infermeria, ovvero ambulatorio per l'assistenza sanitaria.

Nell'articolo 17 sono indicati i requisiti minimi richiesti che ogni singola struttura dovrà possedere per poter essere ritenuta idonea a prestare il servizio.

Articolo 7. Gestione e monitoraggio delle adozioni

L'Aggiudicatario deve attuare ogni utile azione finalizzata alla promozione e alla gestione pre e post adozione degli animali.

È indispensabile che venga predisposto un sito internet che riporti tutti i dati relativi agli animali ospitati di proprietà di Roma Capitale finalizzato alla informazione e alla promozione delle adozioni.

Le adozioni conteggiabili nei report mensili, di cui all'art. 16, saranno quelle "andate a buon fine". I report mensili dovranno essere trasmessi all'Ufficio competente entro il quinto giorno del mese successivo.

L'Aggiudicatario deve, altresì, assicurare il monitoraggio degli affidi e delle adozioni, con il supporto delle Associazioni di Volontariato accreditate presso la struttura. Nelle more dell'adozione di apposite Linee Guida, entro un mese dall'aggiudicazione del servizio dovrà essere predisposto un regolamento per le adozioni con indicati i criteri da adottare nei casi di più richieste di adozioni o di diniego della richiesta di adozione. Il predetto regolamento sarà efficace solo dopo l'approvazione dell'Amministrazione Capitolina.

L'Amministrazione Capitolina deve essere portata a conoscenza dei dati anagrafici di ogni singolo adottante, previo invio del relativo modulo di adozione che dovrà essere trasmesso all'Ufficio competente entro le ventiquattrore successive all'affido/adozione.

L'Aggiudicatario deve collaborare alle campagne di adozione promosse direttamente dall'Amministrazione Capitolina o da Enti/Soggetti dalla stessa incaricata.

Nell'articolo 17 sono indicati i requisiti minimi richiesti che ogni singola struttura dovrà possedere per poter essere ritenuta idonea a prestare il servizio.

Articolo 8. Cura degli animali

L'Aggiudicatario dovrà garantire la formazione di gruppi compatibili all'interno dei box/recinti al fine di prevenire aggressioni e stress per i soggetti più deboli, nonché la competizione alimentare.

Sarà cura del personale addetto al mantenimento controllare costantemente che gli animali dispongano di acqua fresca da bere e che al momento delle somministrazioni di cibo ogni animale abbia consumato la propria razione avendo cura al tempo stesso di evitare zuffe o scontri. Gli operatori, inoltre, dovranno svolgere giornalmente, secondo la turnazione prevista, una costante attività di controllo sugli animali curandone non solo la pulizia, ma monitorando anche lo stato psicofisico. Affinché detta attività di controllo permetta di evidenziare eventuali anomalie dovrà essere predisposto un apposito registro dove annotare tutte le segnalazioni relative agli animali, vagliato dal Direttore Sanitario, per eventuali terapie o interventi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo detta attività di controllo deve riguardare:

- ✓ non completo consumo della razione alimentare, inappetenza e/o dimagrimento, stato di prostrazione e/o apatia;
- ✓ presenza di deiezioni di consistenza e/o colore anomali;
- ✓ alterazioni del mantello, della cute e presenza di segni di lotta fra animali, aggressività ecc..

I registri dovranno essere predisposti entro 15 giorni dall'avvio della gestione ed essere sottoposti alla vigilanza del Direttore Sanitario.

Per quanto riguarda la cura degli animali, nei casi di prolungata permanenza nelle strutture e secondo le indicazioni del veterinario, dovrà essere programmato un servizio di toelettatura da calendarizzarsi in base alle caratteristiche specifiche individuali ed ambientali che preveda esemplificativamente i seguenti interventi: taglio unghie, pulizia orecchie, tosatura, spazzolature per la rimozione del pelo morto (specialmente al cambio di stagione in corrispondenza della muta), trattamenti antiparassitari, bagni medicati, ecc. Detto servizio in relazione alla specificità di alcuni interventi (es. tosatura) dovrà essere svolto da personale competente ed idoneo.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere a lasciar trascorrere a ciascun cane presente nella struttura e in buona salute, a turno - ma mai meno di 3 volte la settimana – un congruo tempo in aree diverse dal proprio box, sufficientemente ampie per lo "sgambamento", per le attività esplorative e ludiche, soli o in gruppi "etologicamente compatibili", comunque sempre vigilati dal personale preposto.

Il tempo da trascorrere nelle aree esterne potrà/dovrà essere aumentato, senza limiti condizionati dalla disponibilità di personale, quando questo diventi per il soggetto stesso una esigenza di carattere sanitario per il recupero di patologie comportamentali. In particolare per quei soggetti che in ambienti eccessivamente confinati abbiano sviluppato o rischiano di sviluppare patologie connotate da atteggiamenti ossessivo-compulsivi espressione di forte stress e gravi sofferenze psichiche, avendo l'accortezza di consentire l'interazione intraspecifica tra soggetti compatibili, in relazione alla sgambatura nelle aree appositamente individuate, più cani potranno essere lasciati liberi, in caso contrario la sgambatura dovrà avvenire singolarmente in riferimento a cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere.

In questo secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, dovrà essere anche garantita l'educazione all'uso del guinzaglio al fine di aumentare il grado di adottabilità. Anche in relazione all'accompagnamento di qualsiasi cane, in qualsiasi posto o reparto della struttura, dovrà essere usato il guinzaglio. Non è assolutamente consentito l'uso di mezzi succedanei o sostitutivi dei normali guinzagli e collari in commercio.

Il parere del Direttore Sanitario dovrà essere considerato preponderante e vincolante per l'Aggiudicatario.

Nell'articolo 17 sono indicati i requisiti minimi richiesti che ogni singola struttura dovrà possedere per poter essere ritenuta idonea a prestare il servizio.

Articolo 9. Alimentazione

La distribuzione di cibo deve avvenire in più somministrazioni giornaliere, in orario da concordare con il Direttore Sanitario della struttura a seconda delle esigenze degli animali.

La tipologia di alimento (mantenimento, crescita, e/o diete per soggetti con patologie particolari) e la modalità di somministrazione dovrà essere modulata per ognuno o per gruppi omogenei di cani, in funzione delle variabili, razza, sesso, età, condizioni patologiche ecc..

Gli operatori addetti all'alimentazione degli animali presenti nelle strutture dovranno effettuare la somministrazione giornaliera prestando particolare attenzione al fatto che il cibo venga integralmente consumato, senza zuffe fra animali, segnalando al veterinario eventuali problemi.

Il cibo da somministrare deve essere completo e ben bilanciato nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile. Inoltre, in relazione al singolo animale e alle temperature stagionali, dovranno essere somministrate formulazioni diverse dalla predetta tipologia che, tenendo conto dei seguenti parametri, siano arricchite con integratori vitaminici e minerali:

- taglia, stato di salute, età dell'animale;
- femmine in gestazione o allattamento;
- lattanti e cuccioli;
- animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti.

Razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite, tenendo anche conto dei parametri di cui ai punti precedenti, laddove il veterinario ne riscontri la necessità.

Ogni variazione, integrazione o miglioramento relativo alla gestione dell'alimentazione sarà comunicata dal Direttore Sanitario che provvederà a fornire le dovute indicazioni in relazione ad ogni caso individuale.

La dieta e le modalità di somministrazione saranno decise dal Direttore Sanitario che provvederà a redigere il protocollo alimentare e, ove necessario, la scheda alimentare del soggetto o di gruppi di essi, indicando il tipo di alimento, la quantità e il numero di somministrazioni previste.

Dovranno comunque essere rispettati i Criteri Minimi Ambientali in materia di approvvigionamento degli alimenti.

Articolo 10. Cure Veterinarie

L'Aggiudicatario si impegna a garantire le cure veterinarie agli animali ospitati presso la struttura, tramite la presenza del Direttore Sanitario.

In ogni box/recinto dovrà essere esposta la Scheda Terapeutica con l'indicazione, per ogni animale ospitato (identificato con numero di microchip e foto) delle terapie effettuate e dell'orario di esecuzione di ogni singola somministrazione; nelle schede dovranno essere riportati nome e firma dell'operatore che effettua la terapia.

Il Direttore Sanitario dovrà sempre essere a conoscenza di ogni trattamento medico veterinario praticato agli animali.

Qualora, per casi eccezionali, il Direttore Sanitario ritenga di dover ricorrere al ricovero del cane, per interventi salvavita in carico al gestore, del ricovero stesso dovrà essere informato il competente Ufficio di Roma Capitale entro le 24 ore.

Articolo 11. Caratteristiche etologiche e benessere degli animali

Tutte le normative vigenti in materia di canili, sottolineano l'importanza e la necessità di considerare sia le caratteristiche infrastrutturali degli stessi sia – in generale – l'organizzazione globale e la buona gestione del servizio di pulizia, alimentazione, assistenza prestato a beneficio degli animali ospitati, nonché le funzioni dirette alla cura e alla riabilitazione degli stessi dalla attività fisica alla interazione psicologica e pratica con gli educatori cinofili, secondo il criterio del "benessere degli animali", nella piena consapevolezza che gli animali domestici di affezione hanno sviluppato un legame affettivo e di reciproco scambio con l'uomo e il gruppo familiare umano.

Si tratta di un criterio – particolarmente sensibile per chi, come Roma Capitale, si è dotato da tempo anche di uno specifico e stringente Regolamento in materia – non più riferibile esclusivamente a parametri di ordine fisiologico, ma che deve necessariamente prendere in ampia considerazione anche le esigenze psicologiche dell'animale, inteso come essere senziente e dotato di capacità cognitive.

Il “benessere animale” quindi va inteso sia in relazione allo stato di salute fisica degli animali, che di quella mentale.

Questo implica una valutazione assai più approfondita delle caratteristiche complessive del servizio che si vuole mettere a gara il quale, accanto a fondamentali parametri nutrizionistici, di igiene e di sicurezza, deve mettere in campo metodologie e risorse umane adeguate al soddisfacimento anche dei bisogni di rassicurazione, sociali e cognitivi degli animali, consentendo loro di manifestare le proprie caratteristiche, di esprimere i propri codici comportamentali innati come specie e come individui, sia nel campo dei rapporti con i conspecifici che con l'uomo. Inoltre, ogni struttura di accoglienza deve essere considerata prima di tutto un luogo prodromico all'affidamento/adozione: una casa temporanea che mantenga l'animale in una condizione di salute e benessere, prima della sua destinazione definitiva.

Funzione che chiaramente collide con situazioni di stress tali da generare traumi psicologici e conseguenti deviazioni comportamentali.

Traumi e deviazioni che traducendosi in stati aggressivi o sindromi fobiche renderebbero non adottabili gli animali.

Come gli esseri umani, anche i cani soffrono di straniamento in caso di mancanza di riferimenti spazio-temporali, quindi nei limiti del possibile va garantita loro una routine e salvaguardata la possibilità di gestire le distanze sociali.

Il tutto garantendo però prima di ogni cosa il bisogno di relazionarsi sia con gli altri animali che con gli esseri umani, così da stimolare attenzione, attivazione emozionale e flessibilità cognitiva, in poche parole la prosocialità.

In ogni caso specifica attenzione andrà riservata agli animali di non facile adottabilità e a quelli con manifesti disturbi della socializzazione, anche per verificare la possibilità di concreti percorsi di riabilitazione, ragione per la quale, in caso di necessità, l'aggiudicatario dovrà essere affiancato da personale adeguatamente qualificato, in possesso di comprovate competenze nel campo dell'etologia e del comportamento animale avvalendosi, ove necessario, di un medico veterinario esperto in comportamento animale, in grado di prescrivere procedure personalizzate, finalizzate alla rieducazione e/o riabilitazione dei soggetti interessati, con l'eventuale ausilio di educatori cinofili.

Una particolare cura in termini etologici va riservata ai cuccioli. Va garantita, pertanto, la presenza di personale adeguatamente formato e informato sulle esigenze etologiche oltre che fisiologiche della specie.

Articolo 12. Norme igieniche e sanitarie

✓ Pulizia e sanificazione:

La pulizia è giornaliera per tutti i box/gabbie, aree di sgambamento interne alla struttura ospitante gli animali e ciotole per la somministrazione degli alimenti e dell'acqua, osservando le norme igieniche atte ad evitare la trasmissione di zoonosi e adottando tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il benessere degli animali ospitati.

Nei mesi invernali, la pulizia dei box/gabbie dovrà essere effettuata senza l'uso di acqua o nel caso, in cui questa venga utilizzata dovranno essere evitati ristagni sul pavimento al fine di evitare superfici ghiacciate. Tutte le operazioni di lavaggio dei box/gabbie, dovranno avvenire senza la presenza di

cani, all'interno della medesima area. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla scelta dei prodotti utilizzati in funzione della non-nocività sulla salute dei cani ospitati e della loro efficacia, ricorrendo, qualora necessario, alla rotazione e/o sostituzione dei principi attivi per ridurre il fenomeno della resistenza batterica.

✓ **Disinfestazione e derattizzazione:**

Il servizio di controllo delle specie infestanti (mosche, zanzare, blatte, ratti ecc.), solitamente presenti nelle aree periurbane circondate dalla campagna, sarà a totale carico dell'Aggiudicatario che dovrà effettuare gli interventi con modalità e con prodotti rispettosi dell'ambiente e non dannosi per gli animali ospitati, e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 13. Attività di accoglienza e informazioni al pubblico

L'attività di accoglienza e informazioni al pubblico, deve essere resa almeno tre giorni a settimana del quale uno festivo o prefestivo, fatta eccezione per le ricorrenze festive nazionali e il 29 giugno, per le quali, comunque, è lasciata la discrezionalità al gestore della struttura.

L'attività di accoglienza al pubblico deve essere funzionale alla promozione delle adozioni.

Articolo 14. Organico

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere il servizio avvalendosi di specifiche figure, professionalmente formate sulle peculiari tematiche del servizio in oggetto e/o con comprovata e documentata esperienza.

L'Affidatario deve garantire la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e deve organizzare anche giornate di formazione per i volontari. I corsi devono essere dedicati a tutte le singole figure "professionali" presenti nella struttura.

L'affidamento della realizzazione del servizio non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Aggiudicatario che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza, previdenza e perizia dovute.

L'Aggiudicatario deve assicurare che il proprio personale:

- ✓ tenga un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- ✓ osservi tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dall'Amministrazione Capitolina;
- ✓ mantenga riservato ciò di cui verrà a conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione Capitolina o altro, durante l'espletamento del servizio di cui trattasi e non produca danno di immagine o di sostanza all'Amministrazione Capitolina.

L'Aggiudicatario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale operante e di quanto attiene ai rapporti con l'utenza e di collaborazione tra il proprio personale e quello dell'Amministrazione Capitolina, delle Aziende Sanitarie Locali, dei medici veterinari, ecc., avente diretta causa con il servizio.

L'Aggiudicatario è tenuto ad ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio di cui trattasi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro, di sicurezza, assicurazioni sociali, e di quant'altro possa comunque riguardare lo svolgimento del servizio di cui al presente atto, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Nell'articolo 17 sono indicati i requisiti minimi richiesti, che ogni singola struttura dovrà possedere per poter essere ritenuta idonea a prestare il servizio.

Articolo 15. Presenza e partecipazione di volontari presso la struttura

L'Aggiudicatario deve garantire l'accesso dei volontari nella struttura negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dalla normativa di riferimento e dal Regolamento di Roma Capitale "Tutela degli animali" e dalle procedure operative approvate con Determinazione Dirigenziale n. 566 del 14 maggio 2017.

L'Aggiudicatario dovrà predisporre entro un mese dall'affidamento un apposito Regolamento interno che disciplini l'attività e gli obblighi dei volontari. Tale Regolamento dovrà essere validato dal competente Ufficio di Roma Capitale.

Il personale volontario dovrà essere iscritto in un apposito registro e non potrà – mai e in nessun modo – essere considerato un sostituto del personale (operatori, ecc.) dell'Aggiudicatario, né essere inserito nella programmazione dei turni di lavoro.

L'Aggiudicatario potrà avvalersi della collaborazione dei volontari per le verifiche post-affido; tali verifiche sono finalizzate a valutare l'adattamento dell'animale presso l'adottante, a individuare eventuali problematiche e a fornire sostegno e supporto all'adottante in caso di criticità.

Qualora sussistano comprovati e seri dubbi sulla positività dell'adozione, potrà essere effettuato il controllo pre-affido. L'esito di ogni controllo dovrà naturalmente essere comunicato al competente Ufficio di Roma Capitale.

Nell'articolo 17 sono indicati i requisiti minimi richiesti, che ogni singola struttura dovrà possedere per poter essere ritenuta idonea a prestare il servizio.

Articolo 16. Obblighi dell'Aggiudicatario durante l'espletamento del servizio

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il servizio di cui al presente atto, che deve essere svolto con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata della stessa, nel rigoroso rispetto delle previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni in essa contenute.

L'Aggiudicatario deve:

- ✓ consentire l'accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge il servizio ai funzionari dell'Amministrazione Capitolina;
- ✓ consentire l'accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge il servizio ad ogni altro soggetto incaricato dall'Amministrazione Capitolina, per lo svolgimento di attività di monitoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del medesimo;
- ✓ assicurare la partecipazione ai gruppi di lavoro e ai coordinamenti promossi dall'Amministrazione Capitolina attraverso la presenza dei responsabili dei vari settori di competenza;
- ✓ inviare mensilmente i dati sulle presenze, affidi di animali immatricolati da non meno di 48 ore, rientri, adozioni andate "a buon fine" da non meno di 14 giorni, decessi (con la causa di morte, ivi comprese eventuali eutanاسie) e ogni dato inerente ogni singolo animale durante la permanenza nella struttura; i dati relativi alle presenze dovranno pervenire al competente Ufficio entro il 5° (quinto) giorno del mese successivo, evidenziando contestualmente eventuali criticità;
- ✓ chiedere preventiva autorizzazione per ogni eventuale pubblicazione audio, video od altro che riguardi l'attività svolta per l'Amministrazione Capitolina e che interessi gli animali di Roma Capitale ospitati nella struttura e per ogni evento/iniziativa da svolgere presso la stessa struttura o in cui la stessa sia oggetto principale della manifestazione;
- ✓ mantenere riservato ciò di cui verrà a conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione Capitolina inerente il servizio di cui trattasi, astenendosi dal divulgare agli

organi di stampa e/o di rete – senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Capitolina - qualsiasi notizia relativa al servizio;

- ✓ ottenere preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio Capitolino in ordine all'accettazione di ingresso di ogni animale tenendo conto che, in caso contrario, non sarà corrisposto nessun importo. Ogni animale deve essere contraddistinto da un numero di entrata ed essere provvisto dell'apposito microchip nel momento dell'ingresso nella struttura stessa;
- ✓ garantire l'assistenza sanitaria degli animali ospitati.
- ✓ assicurare, possibilmente, la separazione degli animali di Roma Capitale - chiaramente identificabili - qualora la struttura ospiti animali di proprietà di altri comuni o di privati.
- ✓ dovrà dotarsi di una procedura per la gestione delle emergenze (sanitarie e non) finalizzata alla messa in sicurezza degli animali ospitati (incendi, alluvioni ecc.).

Art. 17. Requisiti minimi richiesti per ogni struttura

GESTIONE CANI	
Personale medico veterinario con funzioni di Direttore sanitario	Presenza medico veterinario con presenza minima di 12 ore settimanali
Personale infermieristico veterinario	n. 1 unità con presenza minima settimanale di 12 ore.
Operatori specializzati (Educatori)	n. 1 unità ogni 70 cani presenza minima settimanale 12 ore. Solo nel caso dell'operatore specializzato risulta equivalente l'utilizzo di più operatori o l'aumento proporzionale delle ore di un solo operatore in caso di più cani o di offerta migliorativa.
Operatori per la custodia e cura dei cani.	n. 1 unità ogni 70 cani presenza giornaliera minima di 6 ore per 36 ore settimanali
Personale amministrativo	n. 1 unità con presenza minima settimanale di 12 ore.
Box o recinti per cani	Superficie minima d'insediamento permanente dei cani escluso aree di sgambamento e aree accessorie /cani da autorizzazione sanitaria = mq 8 con minimo del 5% dei box destinati alla quarantena e altro 5% per la degenza di animali sottoposti a interventi chirurgici
Area medica	un reparto infermeria, ovvero ambulatorio per l'assistenza sanitaria
Aree ludiche di sgambamento	superficie minima corrispondente almeno a 5 mq/numero cani da autorizzazione sanitaria
Automezzo autorizzato per il trasporto degli animali	n. 1 non necessariamente di proprietà per trasporti da e per il canile sanitario di Muratella e altre strutture convenzione h.24 con obbligo di trasporto entro la giornata di richiesta.
Attività di promozione delle adozioni	Sito internet, attivo al momento della presentazione della domanda, dedicato alla informazione, alla promozione delle adozioni, alla pubblicità di eventi e manifestazioni
Apertura al pubblico	almeno tre giorni settimanali, di cui uno festivo o prefestivo, per 4 ore

Articolo 18. Licenze e Autorizzazioni

L'Aggiudicatario dovrà rispettare ed essere in regola con tutte le prescritte autorizzazioni, nulla osta rilasciati da parte delle autorità preposte, necessarie per l'espletamento di quanto richiesto dal presente atto secondo la normativa vigente.

Articolo 19. Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Amministrazione Capitolina, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Aggiudicatario possa nulla eccepire, disporrà verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente atto.

Qualora dai controlli il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l'Aggiudicatario è tenuto a rendere, ovvero, se durante lo svolgimento del servizio si verificano inadempienze nell'organizzazione, conduzione ed esecuzione del servizio medesimo rispetto a quanto dovuto, saranno applicate, dalla competente Direzione Dipartimento Tutela Ambientale, penali in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente atto, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento di maggiori danni.

L'Amministrazione procederà all'applicazione le seguenti penali minime:

N.	Tipologia	Importo
1	ogniquale volta venga negato e/o limitato l'accesso agli incaricati dell'A.C. ad eseguire i controlli di conformità (art. 20)	€ 1.000,00
2	mancato acquisto in quantità sufficiente e di qualità scadente del cibo per gli animali ospitati e distribuzione insufficiente del pasto agli animali ospitati (artt. 5, 9 e 16)	€ 1.500,00
3	inadeguatezza delle "cure della cute" di un numero elevato di animali (artt. 5 e 8)	€ 500,00
4	non idonea pulizia dei locali delle celle di ricovero degli animali e di tutte le aree di pertinenza interne ed esterne (artt. 5 e 12)	€ 500,00
5	non idonea attività di accoglienza e informazioni al pubblico, a seguito di un numero di segnalazioni superiore a cinque nell'anno solare e previa verifica dell'Amministrazione sulla congruità delle segnalazioni (art. 13)	€ 1.500,00
6	non adeguata gestione delle adozioni – rientri superiori al 10% - bassa percentuale di adozioni in relazione al grado di adottabilità degli animali ospitati (art. 7)	€ 2.000,00
7	inadeguati interventi di disinfestazione e derattizzazione (artt. 5 e 12)	€ 500,00
8	mancati interventi di disinfestazione e derattizzazione (artt. 5 e 12)	€ 800,00
9	mancato invio al competente Ufficio della documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti speciali (artt. 5 e 16)	€ 1.000,00
10	non adeguata configurazione e aggiornamento dello strumento di comunicazione (pagina web dedicata e/o social network), rispetto alla offerta tecnica	€ 500,00
11	mancata, insufficiente o inadeguata rendicontazione (report mensile, art. 7 e 16)	€ 1.000,00
12	omessa richiesta di autorizzazione per la realizzazione di pubblicazioni, eventi e iniziative (art. 16)	€ 500,00
13	inadempimento agli obblighi di riservatezza in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione Capitolina, durante l'espletamento del servizio di cui trattasi e divulgazione agli organi di stampa e/o di rete – senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Capitolina delle relative notizie (artt. 14 e 16)	€ 2.000,00

14	per ogni ulteriore difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel presente atto e secondo la gravità stabilita dall'Amministrazione	da € 300,00 a € 2.000,00
----	---	-----------------------------

Per i casi non espressamente previsti, l'importo delle penali verrà determinato desumendolo dalla violazione più assimilabile.

Alla quinta penalità per la stessa violazione la sanzione prevista sarà raddoppiata e alla settima penalità per la stessa violazione, la sanzione sarà triplicata.

Al verificarsi della ottava penalità, e per le successive, relativa alla stessa violazione, la sanzione sarà triplicata e maggiorata di € 1.000,00.

Articolo 20. Applicazione delle penali

L'applicazione delle penali, di competenza del Dipartimento Tutela Ambientale, sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, con invito a rimuoverla immediatamente al fine di evitare qualsiasi ripercussione sulla qualità del servizio reso, alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione inviata dal Servizio suddetto.

Trascorso inutilmente tale termine, o qualora le controdeduzioni non siano ritenute idonee e valide a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, il Dipartimento Tutela Ambientale procederà, entro 20 (venti) giorni lavorativi, all'applicazione delle sanzioni previste dal precedente articolo 19.

La comunicazione sarà notificata con le modalità previste dalle normative vigenti (via posta, via e-mail o posta elettronica certificata).

Il Dipartimento Tutela Ambientale procederà al recupero delle penali mediante trattenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'effettuazione della comunicazione.

PARTE III - NORME FINALI

Articolo 21. Personale dipendente e caratteristiche professionali.

L'Aggiudicatario dovrà assumere, ad esclusivo suo carico e spese, personale in misura tale da garantire nel complesso l'organico necessario al puntuale, corretto e regolare svolgimento dei servizi previsti nel presente Capitolato, sin dalla data di inizio del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario dovrà comunicare annualmente al Responsabile Unico del Progetto:

- l'elenco nominativo del personale impiegato;
- il CCNL applicato al personale impiegato nel servizio.

Nel rispetto della misura minima garantita di cui innanzi, il personale sostitutivo alle dipendenze dell'appaltatore potrà essere assunto mediante qualsiasi forma di contratto ammesso dalla legislazione vigente (contratto a tempo determinato, part-time, ecc.) purché si garantisca quotidianamente lo svolgimento regolare di tutti i servizi oggetto di Accordo Quadro previsti nel presente capitolato e nell'offerta tecnica.

Per l'espletamento dei servizi giornalieri e periodici previsti dal Capitolato, l'aggiudicatario, nel rispetto delle leggi e della normativa contrattuale di riferimento, potrà utilizzare il personale nella massima autonomia organizzativa, nell'attribuzione delle qualifiche, e/o nell'adozione di orari di lavoro, tecnologie e metodologie operative che l'aggiudicatario riterrà più idonee, utili e funzionali per migliorare i livelli di efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente Capitolato.

L'Aggiudicatario è responsabile in via esclusiva dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi oggetto del presente Capitolato, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

L'Aggiudicatario è sempre tenuto alla completa ed incondizionata osservanza dei sopraccitati C.C.N.L. ed alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti.

L'inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed il mancato pagamento delle retribuzioni, anche per una sola mensilità, costituisce titolo per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

L'Aggiudicatario deve prestare la massima attenzione alle condizioni di lavoro del personale addetto all'esecuzione dei servizi, attenendosi alle disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'Aggiudicatario dovrà fornire a tutto il personale, a sua cura e spese, idonee divise, mantenute in buono stato d'ordine e pulizia.

Il personale dovrà inoltre essere fornito di ogni dotazione necessaria per la protezione della persona dal punto di vista igienico, sanitario ed infortunistico.

Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento con fototessera, riportante anche i dati dell'aggiudicatario.

Tutto il personale dovrà essere assoggettato alle visite, vaccinazioni obbligatorie, informazione sulle norme in materia di sicurezza.

Vista la specificità del servizio richiesto, oltre ai potenziali rischi causati da una cattiva gestione dei cani, per contenere al minimo il turn-over di operatori ed educatori, dovranno essere garantiti contratti di lavoro di durata almeno semestrale.

Articolo 22. Domicilio legale

L'Aggiudicatario deve indicare il proprio domicilio legale e comunicare tempestivamente all'Amministrazione Capitolina ogni relativa variazione.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate tramite PEC. Qualsiasi comunicazione fatta all'Aggiudicatario da Roma Capitale si considererà fatta personalmente al legale rappresentante.

Articolo 23. Pretese di terzi

L'Aggiudicatario solleva, in ogni tempo, l'Amministrazione Capitolina da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza da parte dell'Aggiudicatario stessa, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'Aggiudicatario per lo svolgimento del servizio oggetto del presente atto.

Articolo 24. Osservanza di leggi, regolamenti, norme

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, norme e prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, sicurezza e quant'altro possa comunque interessare il presente atto.

Articolo 25. Contenzioso e Foro competente

Il contenzioso viene regolato dalle vigenti norme di legge.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente atto è competente il Foro di Roma.

Articolo 26. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato con il D. Lgs. 101/2018. Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati a Roma Capitale saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo: <https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-centrale-appalti-ufficiecontatti.page?contentId=UFF320306> I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente. Roma Capitale in qualità di titolare del trattamento attribuirà, con decorrenza dalla stipula dell'accordo quadro, l'incarico di Responsabile esterno della protezione dei dati personali, ex art. 28 del Regolamento 679/2016/UE, al Legale Rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario o a diverso soggetto dallo stesso delegato.

Il Responsabile Unico del Progetto
F.A. Antonella Scarcella

Il Direttore
dott.ssa Maria Teresa Orlando